



P.I.P.

CITTÀ DI CAMPI "SALENTINA"

PROVINCIA DI LECCE

ALLEGATO DELIB. C.C. N.93 DEL 9.12.1993

Modificato con Delib. C.C. n.14 del 26.7.95

Modificato con delib. C.C. n.13 del 20.03.1999

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - ARTIGIANE E COMMERCIALI IN ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NUCLEO B) ART. 27 DELLA LEGGE 865 DEL 22.10.1971.-

ART. 1

In forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.931 in data 6.5.1976, il Comune di Campi Salentina è stato autorizzato ad utilizzare le aree site lungo la Via Lecce per la realizzazione di impianti produttivi a carattere artigianale, di piccola industria e commerciale.

ART. 2

I terreni espropriati e da espropriare sono quelli compresi nel piano delle aree per insediamenti produttivi (nucleo b) approvati dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n.931 in data 6.5.76.-

ART. 3

L'assegnazione dei suoli è limitata alle Imprese artigiane, industriali e del commercio che intendono costruire od ampliare i propri stabilimenti.

ART. 4

Le imprese che intendono utilizzare suoli per la costruzione di stabilimenti devono presentare domanda al Sindaco del Comune di Campi, con allegati i seguenti documenti e dati:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto se trattasi di società;
- 2) Certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A.;



CITTÀ DI CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

- 3) Fotocopia del bollettino di versamento contributi INPS se trattasi di impresa senza dipendenti oppure fotocopia dell'ultimo Mod. DM 10 se trattasi di impresa con dipendenti.

La domanda dovrà contenere:

- 1) Ragione sociale e sede;
- 2) Indicazione del legale rappresentante;
- 3) Settore di attività;
- 4) Specificazione del tipo di assegnazione richiesta, diritto di proprietà o diritto di superficie;
- 5) Superficie richiesta in mq.;

La domanda dovrà essere corredata da una relazione da cui risultino:

- tipo di insediamento previsto;
- fasi e tempi di realizzazione;
- assorbimento di unità lavorativa;
- fabbisogno di potenza elettrica in kw;

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato l'attestato di versamento di L.200.000, a mezzo c.c.p. n.12899738 – intestato al Comune di Campi Salentina – Servizio di Tesoreria – a titolo di spese istruttoria pratica, da introitarsi sul pertinente capitolo di bilancio.

Detta somma anche se versata per il titolo di cui innanzi sarà ritenuta dall'Amministrazione quale acconto sull'ammontare del valore di acquisto del suolo, qualora si pervenga alla stipulazione del relativo contratto; in caso contrario sarà trattenuta a fondo perduto.

ART. 5

Costituiscono titoli di priorità:

- Procedura di sfratto in corso per finita locazione, dei locali in affitto nei quali l'impresa opera al momento della domanda di concessione;
- Rumorosità dell'attività e inquinamento ambientale;
- Maggiore capacità d'assorbimento di unità lavorative;



CITTÀ DI CAMPI "SALENTINA"

PROVINCIA DI LECCE

ART. 6

Sulla base della documentazione di cui all'art. 4 la Giunta Comunale delibera l'assegnazione in via provvisoria al richiedente.
Dell'assegnazione verrà data comunicazione scritta all'interessato.

ART. 7

Il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, e l'assegnatario provvisorio, stipulano apposita convenzione contenente le condizioni di assegnazione e i tempi di realizzazione dell'insediamento.

ART. 8

Entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 7 l'assegnatario provvisorio deve richiedere la concessione edilizia.

In caso di mancata osservanza del termine cui al precedente comma la convenzione si intenderà decaduta e improduttiva di alcun effetto. Il Comune tratterà all'assegnatario il 50% delle somme versate e provvederà al rimborso della differenza.

ART. 9

La stipulazione dell'atto definitivo di assegnazione in proprietà o in diritto di superficie è subordinata all'ottenimento della concessione edilizia e alla ultimazione del rustico. L'ultimazione del rustico dovrà avvenire entro un anno dalla notificazione della concessione a edificare, prorogabile di sei mesi a condizione che i lavori siano già iniziati all'atto della richiesta di proroga. In caso di inosservanza del termine di cui sopra il Comune revokerà l'assegnazione provvisoria rientrando nella piena proprietà del suolo e di quanto su di esso insiste, trattenendo il 50% della somma versata e rimborsando la restante parte senza alcuna altra forma di indennizzo per eventuali opere già intraprese. Il termine di cui sopra può essere prorogato di mesi sei su richiesta scritta dell'interessato solo in caso di gravi e comprovati motivi che abbiano ritardato l'esecuzione dei lavori. Tra l'ottenimento della concessione edilizia e fino all'assegnazione definitiva il Sindaco pro-tempore con proprio atto concederà il possesso del lotto assegnato in via provvisoria. La stipula dell'atto di assegnazione definitiva avverrà con rogito del Segretario Comunale sulla base di verbali di accertamento di ultimazione del rustico da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.



CITTÀ DI CAMPI 'SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

ART. 9-BIS

Nel caso in cui l'assegnatario decida volontariamente di recedere dall'assegnazione del lotto, l'Amministrazione Comunale tratterà a titolo di penale il 10% della somma versata, oltre alle spese eventuali.

ART. 10

~~L'ultimazione dell'opera deve avvenire entro e non oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia.~~

L'opera si intende ultimata con la richiesta del certificato di agibilità.

La Giunta Municipale può concedere una proroga ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti su richiesta scritta e motivata dell'interessato. In caso di ritardo nella ultimazione dell'opera sull'assegnatario graverà una penale, per ogni mese di ritardo, pari al 5% del costo di assegnazione del lotto.

ART. 11

Qualora la ditta assegnataria, prima del termine di cui al comma 1° dell'art. 10, non intenda portare avanti il programma di costruzione per qualsiasi causa o motivo, dovrà informare il Comune con raccomandata A.R. In tal caso, anche sulla base di proposta della ditta recedente, il Comune può far subentrare nella convenzione altra ditta che si impegna a pagare a quella recedente il costo delle opere realizzate.

Qualora nel termine di 6 mesi dalla data di spedizione della raccomandata di recesso non sia stato possibile far subentrare altra ditta, il lotto e le opere ivi costruite saranno incamerate dal Comune senza alcun indennizzo.

ART. 12

Il costo del suolo concesso in proprietà è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse più gli oneri di urbanizzazione che sono determinati a norma della legge n. 10/77 e delle Leggi Regionali n.6 e 66 del 1979.

ART. 13

Il costo del suolo concesso in diritto di superficie è determinato in misura pari a L. 1.000 al mq. oltre al costo degli oneri di urbanizzazione determinati come il precedente articolo.



CITTÀ DI CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

ART. 14

All'atto della sottoscrizione della convenzione per l'assegnazione provvisoria, la ditta assegnataria verserà il 50% della somma dovuta.

All'atto del rilascio del permesso di possesso temporaneo verserà il 25% - La restante somma dovrà essere versata all'atto della stipula.

ART. 15

Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente.

ART. 16

Norme transitorie

Le assegnazioni provvisorie e definitive stipulate sotto la vigenza del precedente regolamento devono ritenersi valide ed efficaci. Ad esse si applicano le nuove disposizioni regolamentari a decorrere dalla data di concessione della proroga di cui all'art. 17.

ART. 17

Tutti gli assegnatari di cui all'art. 16 sono tenuti a presentare istanza di proroga dell'assegnazione entro i termini che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

In caso di mancata presentazione dell'istanza di proroga l'atto di cessione dovrà intendersi risoluto di diritto.

ART. 18

Tutte le spese occorrenti per il procedimento sono a carico dell'assegnatario.